

Giovedì
18 Agosto 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

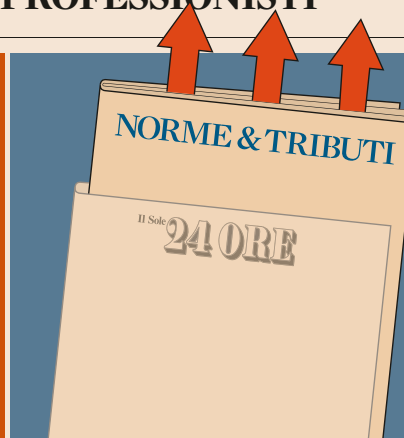
www.ilsol24ore.com
@24NormeTributi



FOCUS ESTATE

Per i forfettari fisco meno caro

Gianfranco Ferranti ► pagine 28-29



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Operazioni societarie. In base ai nuovi orientamenti si deve calcolare l'imposta di registro sul valore della somma chiesta a finanziamento

Stangone sul pegno di quote delle Srl

Svolta dell'agenzia delle Entrate: la base imponibile non è più il valore nominale

Angelo Busani

Il «pegno di quote» di Srl non è più tassato, ai fini dell'imposta di registro, assumendo come **base imponibile** il valore nominale delle quote date in garanzia. Ma prendendo in considerazione l'entità della somma garantita (che è evidentemente di valore superiore al valore nominale delle quote).

Non è questa una novità legislativa, ma una svolta interpretativa effettuata all'unisono dagli uffici dell'agenzia delle Entrate di Milano e Roma alla fine della scorsa primavera: se Milano ha comunicato informalmente il nuovo orientamento (dopo aver accertato, senza preavviso, una maggior imposta su un atto presentato per la registrazione), Roma l'ha consacrato in una nota della Direzione regionale (data 16 maggio 2016 e protocollata con il n. 37916/2016).

La concessione del pegno (ipotizzando che non si tratti dell'improbabile caso di una garanzia prestata da un'impresa la quale svolga professionalmente l'attività di concessione di garanzie) è soggetta all'imposta di registro (in base all'articolo 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro):

- in misura fissa (200 euro), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore;
- in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore.

La base imponibile di questa aliquota (in base all'articolo 43, comma 1, lett. f) del Dpr 131/1986), è dunque rappresentata «dalla somma garantita»; ma «se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita».

Scrivendo la norma in questione con riferimento al pegno «in danaro o in titoli», evidentemente il legislatore ha pensato a un pegno avente a oggetto beni che avessero una valutazione «di mercato», facilmente rilevabile. Partendo da questo presupposto, **la filosofia della norma** è, dunque, quella di prendere in considerazione il valore del bene dato in pegno, se inferiore al valore del debito, poiché, in caso di esecuzione forzata, non si può infatti ricavare dalla vendita del bene dato in garanzia un prezzo superiore al suo valore corrente (quindi, non sarebbe rispondente a un criterio di capacità contributiva sottoporre a tassazione il valore del debito qualora il valore della garanzia sia sicuramente

inferiore). Pertanto, se per un debito di valore 100, dato in pegno un bene di valore 130, la base imponibile è 100; perché se la garanzia sia data con pegno di denaro o di titoli, e questi non valgano, in ipotesi, 80, la base imponibile è di 80.

La valutazione

Dalla predetta norma si sollevano però almeno due problemi.

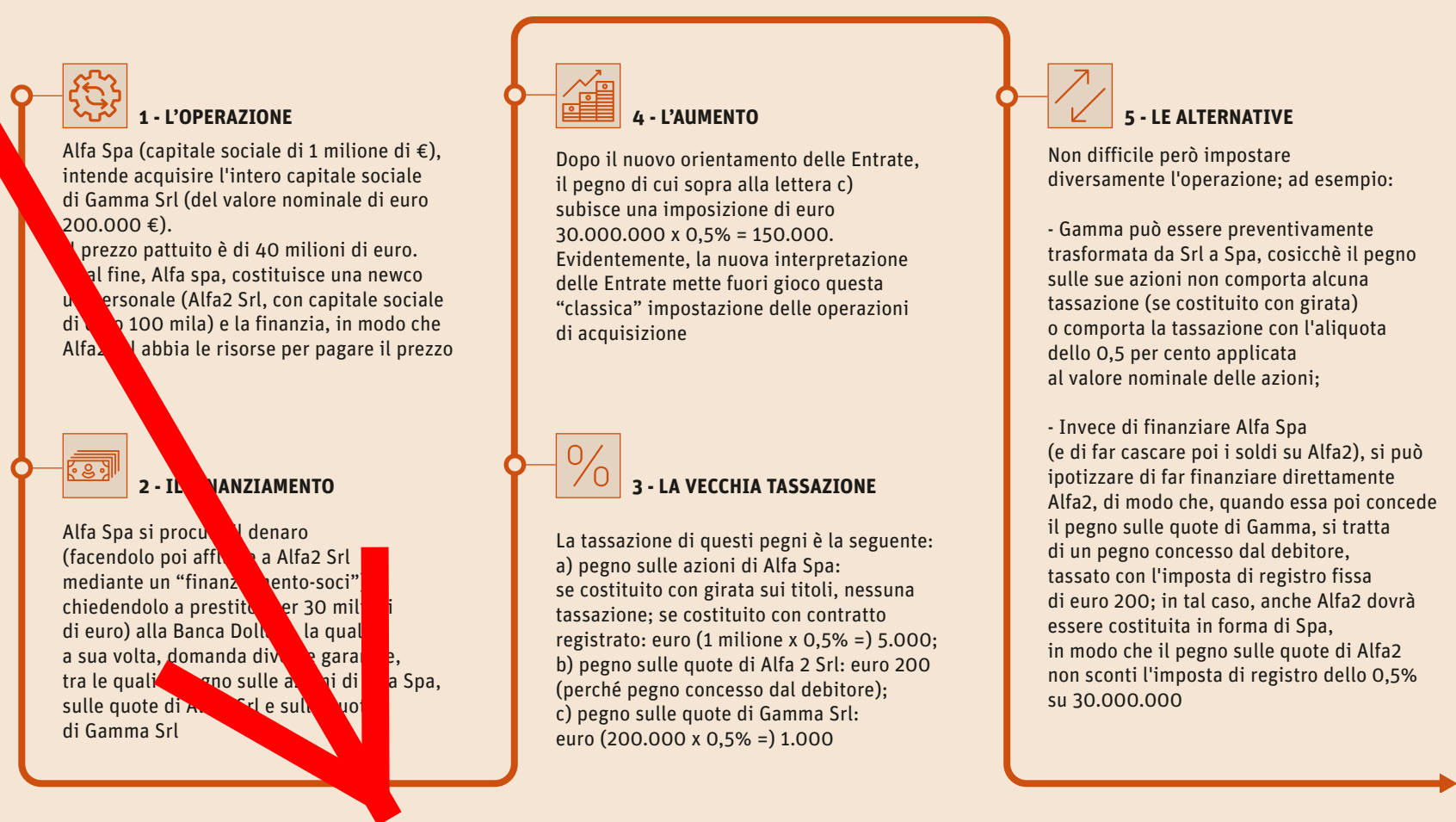
Il primo è quello della valutazione dei titoli dati in pegno, in quando la norma parla di «valore dei titoli» tout court, senza specificare se si tratti del **par value** (o valore nominale del titolo), del **book value** (e cioè considerando il patrimonio netto contabile) oppure del **fair value** e, quindi, del valore corrente sul mercato. Sembrerebbe abbastanza inevitabile concludere in quest'ultimo senso: senonché, data la mancanza, nella disciplina dell'imposta di registro, di una norma che permetta all'ufficio di rettificare il valore dichiarato per i titoli dati in pegno, il contribuente può probabilmente scegliere una base imponibile «a piacimento» e, quindi, pari ad esempio al valore nominale o a quello contabile.

Il concetto di «titoli»

Il secondo tema da affrontare è, appunto, quello se nel concetto di «titoli» rientrino anche le quote di Srl: sul punto, non risultano né documenti di prassi né decisioni di giurisprudenza cosicché, da decine di anni, mentre taluni uffici (tra cui quelli milanesi) hanno considerato le quote di Srl come «titoli», altri uffici hanno negato questa equiparazione. Ora invece, dopo le prese di posizione delle Entrate di Roma e Milano, in tutta Italia dovrebbe esservi un'interpretazione uniforme nel senso di tassare maggiormente il pegno di quote di Srl, e cioè con base imponibile pari alla somma garantita.

Soluzione efficiente a livello sistematico? Probabilmente no, perché spinge ad abbandonare la soluzione del pegno su quote per privilegiare quella del pegno su azioni (trasformare una Srl in Spa è, in linea di massima, un'operazione facile, breve e poco costosa), il quale, tra l'altro, potendo essere istituito con una mera girata sul titolo (e non con un contratto da sottoporre necessariamente a registrazione), non è nemmeno da registrare. Insomma, se si voleva far cassa, è probabile che si sia invece raggiunto un risultato esattamente contrario.

Il sistema



L'inadempimento. La pattuizione va tassata con imposta fissa alla registrazione ma se si verifica l'evento la misura è proporzionale

Clausola penale con aliquota al 3%

Angelo Busani

Quando si verifica l'**inadempimento** per cui sia stata pattuita una clausola penale, è dovuta l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, da applicare alla somma prevista come penalità: in sede di registrazione del contratto che contiene una penale, si applica invece l'imposta di registro **in misura fissa**.

È questo uno degli orientamenti contenuti nella Nota prot. n. 37916 della Direzione regionale del Lazio dell'agenzia delle Entrate, recante «Criteri di tassazione di alcune fattispecie di negozi giuridici contenuti negli atti notarili» (si veda anche l'articolo qui a fianco).

La clausola penale è definita dall'articolo 1382 del Codice civile come la pattuizione «con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione» consi-

stente nel pagamento di una somma di denaro. La clausola penale è, dunque, un patto accessorio inserito nel contratto, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento per l'inadempimento.

Circa il trattamento tributario della penale, deve essere anzitutto osservato che essa, per la sua natura risarcitoria, è esclusa al regime impositivo dell'Iva (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Dpr 633/1972); ne deriva che la clausola penale è soggetta all'imposta di registro, con l'aliquota del 3 per cento (in base al-

L'ESCLUSIONE

Questo tipo di accordi non rientra tra quelli intrinsecamente connessi tra loro in un contratto perché meramente facoltativi

l'articolo 9 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro, norma preposta alla tassazione delle fattispecie a «contenuto patrimoniale» che non siano specificamente tassate da altre norme del testo unico).

Quanto poi all'imposta di registro, è necessario in primo luogo affrontare il tema se la penale rientri nel perimetro dei casi in cui si applica la norma (articolo 21, del Dpr 131/1986), per la quale, quando le disposizioni contenute in un contratto sono tra loro intrinsecamente connesse (in modo che l'uno non potrebbe sussistere senza le altre), esse non sono tutte autonomamente tassate, ma viene tassata solo quella che dà luogo a un prelievo maggiore. Ebbene, la penale non rientra in questo novero, perché la sua presenza in un contratto è meramente facoltativa; a meno che la sua presenza non sia necessaria (per esempio da norme di legge in tal senso).



Clausola penale

● È la previsione contrattuale con cui le parti convengono che – in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto – uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione in funzione risarcitoria. L'inserimento in un contratto di una clausola penale è finalizzato a garantire la liquidazione in via preventiva e forfettaria del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione. L'articolo 1382 del Codice civile stabilisce che la prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno

Occorre, in secondo luogo, considerare che l'obbligazione di cui è fonte la clausola penale produce i suoi effetti solo a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione «garantita» dalla penale stessa. Ne discende che alla penale deve essere riservato lo stesso procedimento impositivo previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, vale a dire: tassazione immediata con l'imposta fissa e tassazione proporzionale una volta che l'inadempimento si sia verificato.

A quest'ultimo riguardo, si deve applicare la norma di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'imposta di registro, che impone ai contraenti di denunciare, entro 20 giorni dalla loro verifica, gli eventi che danno luogo a imposizione ulteriore, rispetto a quella assolta in sede di registrazione del contratto.

La Nota prot. n. 37916 conclude infine nel senso che un contratto preveda una pluralità di penali, in sede di registrazione si applica una sola imposta fissa.

A. Bu.

Consulenze pericolose. Giro di vite sugli esperti che consigliano ai clienti i sistemi per «risparmiare» illegalmente sui tributi

Londra, multe a chi facilita l'elusione

di Nicol Degli Innocenti

Commercialisti e consulenti nel mirino del Governo britannico: il Tesoro vuole imporre **pesanti multe** a chi facilita l'**elusione fiscale**, che costa a Londra 10 miliardi di sterline all'anno.

Il giro di vite finora si era concentrato sulle persone e le società che evitano di pagare il dovuto al Fisco, ma il Governo ha ora deciso che

vanno puniti anche gli **esperti** che consigliano ai clienti i sistemi migliori per «risparmiare».

In un documento presentato ieri, il Tesoro propone di imporre a **commercialisti e consulenti** multe pari al 100% delle tasse non pagate dai loro clienti, se verranno ritenuti responsabili di averli «indotti in tentazione». Allo stato attuale Her Majesty's Revenue & Customs

(Hmrc) ha il diritto di fare causa a chi elude le tasse e di imporre multe se vince la causa, mentre chi ha consigliato o facilitato l'elusione non viene punito in alcun modo.

«Chi spaccia sistemi di elusione fiscale priva il Paese di introiti fiscali vitali e questo Governo intende punirli», ha detto ieri Jane Ellison, sottosegretario alle Finanze del Tesoro. «La maggioranza di questi sistemi non funziona e chi li usa

finisce in tribunale e deve pagare le tasse arretrate e affrontare altri costi. Queste nuove dure sanzioni faranno in modo che i facilitatori ci penseranno due volte e quindi il numero di questi

IDANNI

Sinora veniva punito solo il cliente, mentre si calcola che queste pratiche costino alla Gran Bretagna circa 10 miliardi di sterline all'anno

sistemi in circolazione si ridurrà».

Le proposte del Tesoro verranno ora discusse dal Parlamento che deciderà se adottarle.

Il Chartered Institute of Taxation ha esortato alla cautela: «Il Governo, nel tentativo di eliminare i sistemi di elusione fiscale, deve stare attento a non impedire ai contribuenti accesso a consulenti onesti e imparziali», ha detto John Cullinan, direttore di Tax Policy dell'Istituto.

La Commissione Conti Pubblici del Parlamento ha accusato alcuni studi legali

specializzati e grandi società del settore come PriceWaterhouseCoopers, Kpmg, Deloitte e Ernst & Young di aiutare le imprese a eludere le tasse creando sistemi complessi e sfruttando ogni scappatoia legale. Ieri E&Y non ha voluto fare commenti sulle proposte del Tesoro ma ha detto di essere favorevole a una maggiore chiarezza e trasparenza nel sistema fiscale.

La premier Theresa May il mese scorso si era impegnata a combattere l'elusione fiscale da parte delle grandi imprese. Le

tasse «sono il prezzo da pagare per vivere in una società civile», aveva dichiarato. «Non mi interessa se sei Amazon, Google o Starbucks: hai il dovere di pagare, hai un debito verso i cittadini e pagare le tasse è una tua responsabilità».

L'ex cancelliere allo Scacchiere George Osborne, «licenziato» dalla May, era stato criticato per non avere punito Google e altre società per la loro elusione fiscale, raggiungendo invece accordi considerati troppo favorevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU INTERNET

Quotidiano
del Fisco

GLI APPROFONDIMENTI

Recupero Iva
in caso di acquisti
sproporzionati

Sul QF di oggi l'analisi di **Guliano Buffelli** sul «nuovo» concordato preventivo, un articolo di **Paolo Giuriani** sui benefici fiscali della legge sul «dopo di noi» e il commento di **Ferruccio Bogetti** e **Gianni Rota** alla Cassazione tributaria n. 16696/2016 sul recupero Iva in caso di acquisti sproporzionati.



www.quotidianofisco.ilsol24ore.com

Quotidiano
del Diritto

GLI APPROFONDIMENTI

L'omicidio colposo
e le violazioni
alle regole stradali

Nell'edizione di oggi, tra gli argomenti trattati, c'è l'omicidio colposo, con una rassegna di massime, a cura di **PlusPlus24Diritto**. Vengono analizzati in particolare le condotte contrarie a precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del Codice della strada e il nesso causale tra violazione e danno.



www.quotidianodiritto.ilsol24ore.com

Quotidiano
Enti Locali

PER AGOSTO

Lotta all'evasione,
vincoli su incarichi
e firme in appalti

Il normale aggiornamento del «Quotidiano Enti Locali» riprenderà giovedì 1° settembre. Dal 1° agosto sono consultabili approfondimenti su accertamento delle entrate da lotta all'evasione, vincoli agli incarichi dirigenziali secondo la Corte dei conti e impossibilità per un dirigente di firmare accordi diversi da quelli previsti dalla Giunta, negli appalti.



www.quotidianientilocali.ilsol24ore.com